



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 23758 / 136.2016.11. del 21 NOV. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Sospensione e revoca della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale – Effetti sulla patente civile

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e trasporti
Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
Palermo
(Rif. Prot. 51046 del 31.10.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato posto in rilievo un articolato quesito relativo agli effetti della sospensione e revoca della patente di servizio ex art. 138 del Codice della Strada, sulla patente civile.

Si evidenzia che, con nota n. 557/ST/138.410.13 prot. 2352 del 19.10.2016, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, *“in esecuzione del parere interlocutorio n. 2124/2016 reso dal Consiglio di Stato, ha chiesto l'avviso di codesta Amministrazione regionale, nel rispetto delle previsioni del comma 11 dell'art. 138 C.d.S.”*

Al riguardo, con relazione n. 557/ST/138.410.13/ prot. 554 del 8.8.2016, il Ministero dell'Interno, nel richiedere apposito parere al Consiglio di Stato, ha rappresentato che, *“nell'imminenza dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.p) e di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), si sono verificati alcuni casi in cui operatori di polizia coinvolti in incidenti stradali avvenuti in servizio e con l'autovettura di servizio, per i quali è prevista la sospensione della patente, si sono visti sospendere dal Prefetto anche la patente civile, posseduta ai sensi dell'articolo 106 C.d.S.”*

Tali provvedimenti, che hanno investito anche la patente civile degli operatori di polizia, sono stati adottati in virtù della circolare n. 46, prot. n. M/2413-3 del 18.9.2003, emanata dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nell'imminenza dell'entrata in vigore della legge 1 agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto legge 27.6.2003, n. 151, sulla base di un parere dell'Avvocatura dello Stato del 20.07.2002 (...). Più in dettaglio, nella citata circolare n. 46/2003, viene precisato che: (...) la questione, invero, è stata pure affrontata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha espresso l'avviso che nei

confronti del trasgressore, titolare di patente comune e di patente speciale, si applicano cumulativamente, il provvedimento sospensivo della patente di guida comune, adottato dal Prefetto, e il provvedimento sospensivo della patente di guida speciale, adottato dall'Autorità competente al rilascio.

Infatti, secondo l'organo legale, ai fini della tutela dell'interesse generale alla sicurezza stradale rileva unicamente la messa in circolazione del veicolo e non le ragioni della circolazione medesima. Non si rinviene, invero, nel vigente ordinamento della circolazione stradale alcuna norma che sottragga gli autoveicoli utilizzati (e immatricolati) dalle amministrazioni elencate nell'articolo 138 C.d.S. dal rispetto delle norme sostanziali di sicurezza stradale (...). Affermato il principio, l'Avvocatura ha quindi spostato la verifica sulle conseguenze che l'ordinamento prevede qualora il titolare di due patenti (una speciale e l'altra comune) incorra in una violazione del codice della strada mentre è alla guida di un veicolo speciale (...)", giungendo alla conclusione che "quando un soggetto titolare di patente di guida pone in essere una condotta integrativa delle fattispecie per le quali il C.d.S. prevede la sanzione della sospensione, il provvedimento sospensivo è la puntuale conseguenza di ordine generale che l'ordinamento prevede per la condotta", poiché "nel sistema non emergono elementi per escludere detta conseguenza allorché il soggetto risulti (anche) titolare di patenti speciali e abbia commesso una violazione mentre era alla guida di taluno dei veicoli di cui all'art. 138 C.d.S."

La nota continua riferendo che le predette conclusioni, cui si è giunti a seguito del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, risultavano originariamente orientate nel non riconoscere un automatismo sospensivo tra patente speciale ed ordinaria, in caso di sua sospensione o revoca, e ciò in aderenza ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che richiedeva "un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo con il quale il reato è stato commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo".

Con parere interlocutorio n. 2124 del 17.10.2016, il Consiglio di Stato ha osservato che "i quesiti sottoposti al vaglio consultivo della Sezione investono l'interpretazione di una normativa il cui alveo applicativo non è circoscritto alle sole articolazioni organizzative del ministero dell'interno. Le questioni prospettate, avendo carattere generale, interessano, all'evidenza anche altre amministrazioni, e segnatamente, tutte quelle menzionate nell'art. 138, comma 11, del C.d.S. Si rende pertanto necessario che il ministero acquisisca l'avviso delle seguenti amministrazioni (...)", tra cui la Regione siciliana, quale regione a statuto speciale.

Nel trasmettere la documentazione di riferimento, e "con lo scopo di concorrere alla definizione della questione", codesto richiedente esprime l'avviso secondo cui "la patente militare indicata nell'art. 138 abbia (mutatis mutandis) le medesime finalità della patente di servizio prevista dal successivo art. 139, essendo ad essa sostanzialmente e fattualmente assimilabile; quindi, fermo restando le prerogative delle FF.AA., stabilite dall'art. 138 del C.d.S. in tema di veicoli e conducenti (istruzione alla guida dei militari, rilascio di titoli abilitativi alla guida etc.), la previsione normativa dell'art. 139 (patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale) ed il Regolamento allegato al Decreto interministeriale del 11 agosto 2004, n. 246, in via analogica ed estensiva, possano risultare applicabili anche ai titolari di patente militare di guida conseguita ai sensi dell'art. 138 (militari o equiparati) del C.d.S."

2. Il tema posto all'attenzione attiene alla *possibilità* che alla revoca o sospensione di una patente speciale, consegua (o possa conseguire) quale automatismo sanzionatorio, *anche* la revoca o sospensione della patente civile di cui il trasgressore sia eventualmente titolare.

Nella richiesta di parere e nella documentazione trasmessa a compendio dall'Assessorato richiedente, sono state illustrate due differenti conclusioni: la prima ha messo in evidenza, un automatismo sanzionatorio che estende i propri effetti sia sulla patente speciale (colpita da revoca o sospensione), che su quella civile (quale conseguenza della violazione), indipendentemente dalla condizione (*rectius* status) del titolare della patente di guida; la seconda in base alla quale non esiterebbe alcun automatismo sanzionatorio, essendo rilevante a tal fine, il (solo) rapporto tra veicolo coinvolto e tipo di patente posseduta.

Le divergenti conclusioni muovono le rispettive argomentazioni da differenti presupposti di fatto e di diritto che, per un verso, determinerebbero una sorta di *vis attractiva* nei confronti della violazione che causa la sospensione della patente speciale, cumulando ed esaurendo in essa ogni effetto e, per altro verso, invece, una sorta di doppio binario in cui, ferma la competenza delle rispettive Autorità nell'irrogazione della sanzione, ove il fatto commesso integri violazione del Codice della Strada, la violazione e la conseguente sanzione estenderebbe *ex se* i propri effetti anche in ambito civile.

Secondo tale ultima costruzione *sistematica*, quindi, così come ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato, *“le violazioni commesse dal titolare di patenti di guida speciali possono integrare (quando previsto dal C.d.S.) gli estremi per l'adozione della sospensione del documento speciale (il cui potere spetta però, in via eccezionale, all'Autorità competente per il rilascio); le stesse violazioni, peraltro, integrano altresì, quando il soggetto sia anche titolare di patente comune, i presupposti per l'adozione della sospensione del documento comune (la cui adozione spetterà, in conformità ai principi generali, al Prefetto)”*.

3. L'articolo 138, comma 12, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con riferimento ai veicoli e conducenti delle Forze armate, prevede che *“la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza”*.

Sempre lo stesso articolo 138, al comma 4, precisa che i conducenti di cui al comma 3 (nel cui ambito, per effetto del successivo comma 11 vanno ricondotti anche i conducenti appartenenti alla Polizia di Stato, Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano), non sono soggetti alle disposizioni del titolo IV del C.d.S.

Il richiamato quadro normativo evidenzia, quindi, senza alcun dubbio, la netta differenza tra la disciplina che regola la fruizione/sospensione delle patenti civili, rispetto a quella che regola l'uso della patente per la guida di veicoli delle Forze armate e corpi equiparati.

Per altro verso non può non rilevarsi come il comma 1 del richiamato articolo 138, nel disporre che *“le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti*

di circolazione e delle targhe di riconoscimento”, conferma, ad avviso di chi scrive, la differente regolamentazione.

Ed in tal senso è orientato anche il successivo comma 3 del medesimo articolo, che prevede che *“le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:*

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

Ciò che, invero, sembra potersi mettere in risalto è l'assenza di un automatismo sospensivo o revocatorio che produca effetti *anche* in ambito civile, quale conseguenza diretta ed immediata della violazione e, quindi, della sospensione o revoca della patente militare ed assimilate.

In tal senso la copiosa giurisprudenza formatasi in materia e richiamata *funditus* dal Ministero dell'Interno ha affermato il principio secondo cui la revoca o la sospensione della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di *“un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione”*, fatti salvi gli effetti di eventuali sanzioni accessorie disposte dal giudice in presenza di fatti costituenti reato.

Le suesposte considerazioni non escludono, tuttavia, che la specifica disciplina prevista dai singoli ordinamenti delle Forze armate e dai corpi equiparati, e quindi, una specifica e puntuale normazione della fattispecie, possa prevedere una differente e specifica regolamentazione in relazione agli effetti sospensivi della patente civile rispetto a quella speciale, quanto meno nel senso di prevedere tra le cause di sospensione della patente speciale la sospensione della patente civile.

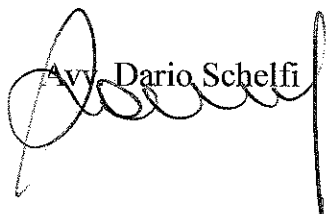
Nell'ambito della Regione siciliana, in particolare, le Direttive emanate per l'attuazione dell'art.138, comma 11, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 5 del Decreto Legge 28 giugno 1995 n.251, convertito con modificazioni dalla Legge 03 agosto 1995 n. 351, in materia di immatricolazione e conduzione dei veicoli appartenenti al Corpo Forestale, prevedono espressamente le ipotesi di revoca e sospensione della patente speciale in conseguenza della revoca e sospensione della patente civile¹

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

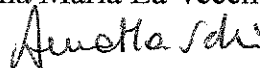
¹ Cfr. art.15, comma 6 *“La patente di guida di servizio è altresì sospesa qualora sia stata sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'art. 218 del D.L.vo 30-04-1992, n°.285 e s.m.i.”*; e art. 16, comma 2: *“La patente di guida di servizio è altresì revocata dal Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale allorché sia stata revocata la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 219 del D.L.vo 30-04-1992, n°.285 e s.m.i.”*.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo
Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande
di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8
settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che
codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella
banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi


Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia





L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

